



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pensione con cumulo, possibile con 15 anni di contributi?

Autore: Noemi Secci | 27/04/2017



*Il cumulo gratuito può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, con l'opzione contributiva o la deroga Amato?*

**Ho 15 anni di contributi versati in diverse gestioni: posso ottenere la**

## **pensione con la deroga Amato o l'opzione contributiva, col cumulo gratuito?**

La **deroga Amato [1]** e l'**opzione contributiva Dini [2]** consentono, ancora oggi, di ottenere la pensione di vecchiaia con **15 anni** di contributi, a chi possiede particolari requisiti.

Tuttavia, l'Inps non ha chiarito in modo specifico se sia possibile fruire di questi due benefici anche cumulando i contributi presenti in casse diverse, attraverso, cioè, il **cumulo gratuito dei contributi**, previsto dalla legge finanziaria 2013 **[3]**.

Cerchiamo di capire, analizzando quanto prevede la legge e quanto chiarito dall'Inps nelle circolari e nei messaggi sull'argomento, se è possibile **cumulare i due benefici**.

## **Pensione con 15 anni di contributi: deroga Amato**

Vediamo innanzitutto chi ha il diritto di pensionarsi con **15 anni di contributi** con la Deroga Amato. Grazie alla Legge Amato, nel dettaglio, è possibile anticipare la pensione usufruendo di tre differenti deroghe:

- secondo la **prima deroga**, è possibile pensionarsi con 15 anni di contribuzione se si possiedono 15 anni di contributi (780 settimane) collocati prima del 31 dicembre 1992;
- la **seconda deroga** Amato prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contribuzione, se si è ammessi al versamento dei contributi volontari con autorizzazione anteriore al 31 dicembre 1992;
- la **terza deroga** Amato prevede infine la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, per i soli lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, se si possiedono:
- **25 anni** di anzianità assicurativa (vale a dire che il primo contributo deve essere versato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei

requisiti per la pensione: può essere contato qualsiasi contributo, a tal fine, anche per attività di lavoro autonomo o svolte all'estero in un Paese Ue o convenzionato);

- **15 anni** di contribuzione: nel computo dei 15 anni valgono i soli contributi da lavoro dipendente versati all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della stessa;
- almeno **10 anni** lavorati discontinuamente, cioè per periodi inferiori alle 52 settimane.

Bisogna poi specificare che:

- la **prima deroga** può essere fruita da chi ha una posizione assicurativa nel Fondo lavoratori dipendenti (Fpld) o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Inps, o in ambedue; la deroga si applica anche agli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost;
- la **seconda deroga** vale per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps (Ago) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all'ex Inpdap ed all'ex Ipost);
- la **terza deroga** è valida per i soli lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima.

## **Pensione con 15 anni di contributi: opzione contributiva Dini**

È possibile ottenere la pensione con 15 anni di contributi anche con l'**opzione contributiva Dini**. Per avvalersi di quest'opzione, però, si devono possedere:

- **meno di 18 anni** di contributi versati entro il 31 dicembre 1995;
- **almeno 5 anni** di contributi versati dal 1996 in poi;
- **15 anni** di contributi complessivi.

# Pensione di vecchiaia con cumulo: 15 anni di contributi

Veniamo ora alla facoltà di **cumulare gratis i contributi** per arrivare a 15 anni di periodi accreditati e usufruire, a seconda dei requisiti posseduti, di una delle due opzioni.

Effettivamente, la legge che ha istituito il cumulo, ossia la finanziaria 2013 **[3]**, esplicita che il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia col cumulo debba essere pari a 20 anni. Recita difatti il testo: *“239. i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, (qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico).*

*La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del **trattamento pensionistico di vecchiaia** con i **requisiti anagrafici** previsti dall'articolo 24, comma 6 e il **requisito contributivo** di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cioè il cosiddetto Decreto **Salva Italia**, o Legge Fornero), nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.*

*241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei **requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati** tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.”*

La Legge di Bilancio 2017, poi, che ha esteso il cumulo anche alla **pensione anticipata** (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne) e a chi matura un autonomo trattamento in una delle gestioni in cui possiede contributi, non ha cambiato, in merito alla pensione di vecchiaia, queste previsioni.

Sembrerebbe dunque che il cumulo non possa essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, né con l'**Opzione contributiva**, né con la **Deroga Amato**. Tuttavia, sulla validità di queste due eccezioni, sono in seguito intervenuti dei chiarimenti dell'**Inps [4]**, coi quali l'istituto ha specificato che la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi può essere sempre ottenuta, nonostante le previsioni della Legge Fornero, sia con Deroga che con Opzione contributiva, ma con i requisiti anagrafici previsti dalla Legge Fornero, quindi con **66 anni e 7 mesi** di età (requisito valido per tutti dal 2018).

È dunque opportuno che sia chiarito in modo esplicito se il cumulo possa essere richiesto, o meno, con 15 anni di contributi, nel caso in cui siano applicabili l'Opzione contributiva o la Deroga Amato.

In assenza di chiarimenti, è opportuno applicare, prudentemente, l'interpretazione letterale della legge istitutiva del cumulo, che prevede, richiamando la Legge Fornero, il **requisito contributivo** pari a **20 anni** per la pensione di vecchiaia, o il maggior requisito eventualmente valido in una delle gestioni in cui si possiedono i contributi da sommare.

## Note

**[1]** D.lgs 502/1993. **[2]** L. 335/1995. **[3]** Artt 239 e ss. L.228/2012. **[4]** Inps mess. 219/2013; Inps Circ. 16/2013.